

La presente deliberazione viene affissa il ~~1 8 FEB. 2008~~ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 81 del 15 FEB. 2008

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- De Palma Rodia +1 c/ Provincia di Benevento +2 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno quindici del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | ASSENTE |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 15/11/07 la sig.ra De Palma Rodia +1 proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza Trib. Bn n. 815/07;

Con determina n. 84/08 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale per la costituzione in giudizio;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da De Palma Rodia+1 c/ Provincia di Benevento +2 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 84/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta;

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 84/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso da De Palma Rodia +1 c/ Provincia di Benevento +2 avverso la sentenza Trib. Bn n.815/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 136 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

18 FEB. 2008

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 FEB. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 06 MAR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 06 MAR. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 06 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

2 SETTORE <u>AVVENTURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
X Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Def. Lepugno 1365
19.2.08

0007
Avv. Lucio Crisci
Patrocinante in Cassazione
Avv. Fabrizio Crisci

82100 BENEVENTO - Piazza Dogana n.2



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0027625 Data 19/11/2007

Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG. DE
PALMA RODIA E VICARIO
Dest. Avvocatura Settore

COPIA

NOTIFICA

PROVINCIA DI BENEVENTO

15 NOV. 2007

MIDA
ECC.MA CORTE DI APPELLI
ATTO DI CITAZIONE
IN APPELLO

Per: DE PALMA RODIA e VICARIO FABIO elett.te dom.ti in Benevento alla Piazza Dogana n. 2 presso lo Studio degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci dai quali sono rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, giusta mandato a margine del presente atto e per la presente procedura in Napoli alla via F. Florimo n.3 presso lo Studio dell'avv. Danilo Di Meo

MANDATO

Le pale
4873
20.11.07

Avv. Lucio Crisci e Avv. Fabrizio Crisci Vi nomino e Vi costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio e procedura con tutte le facoltà di legge.

Vi autorizzo a sottoscrivere per me gli atti, ivi comprese le domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, riferire e deferire giuramento decisorio e ritirare i titoli.

Approvo, fin d'ora, il Vostro operato che tengo per rato e fermo.

Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla Piazza Dogana, 2.

BENEVENTO, li

APPELLANTI

CONTRO

- 1) COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA, in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in San Giorgio la Molara alla via S. Ignazio, 67 presso lo Studio del suo procuratore costituito avv. Angelo Rosito
- 2) AURORA ASSICURAZIONI SPA (già Meieaurora Ass.ni Spa) in persona del legale rapp.te elett.te dom.ta in Benevento al Viale Atlantici, 47 presso lo Studio del suo procuratore costituito avv. Edoardo Strazzullo
- 3) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento dom.ta presso la sua sede in Benevento -contumace-

APPELLATI

AVVERSO

la sentenza n. 815/07 del Tribunale di Benevento del 04/06/2007 depositata 07/06/07 emessa nella causa civile n. 606/2002 R.G.

PREMESSO

Con citazione del 20/02/2002 De Palma Rodia e suo figlio Vicario Fabio convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il Comune di San Giorgio la Molara (BN) per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro verificatosi in data 13/02/2000 verso le ore 00:30 in San Giorgio la Molara alla Via S. Ignazio sul tratto di strada prima della Chiesa "Madonna della Libera"- direzione verso il centro del paese a cagione della presenza di una

F.to
VICARIO FABIO
F.to
DE PALMA RODIA

per autentica

buca larga 1 metro, 1 m e 50 cm, profonda dai 5 ai 10 cm, lasciata incustodita dal Comune, che costituiva insidia-trabocchetto per gli utenti della strada.

L'autovettura Alfa Romeo 164 tg. BG B92083 di proprietà De Palma Rodia, guidata dal figlio Vicario Fabio incappava nella detta buca, sbandava e andava a sbattere contro il muro di Russo Domitilla, a sinistra della strada, per poi andare ad urtare il muro di destra della strada.

Nell'occorso l'attore Vicario Fabio subiva ferite lacero-contuse, shock, frattura del rachide ed altro, lesioni e ferite tali da mettere in pericolo la sua vita.

Ha riportato postumi invalidanti permanenti nella misura del 20 % e invalidità temporanea totale (I.T.T.) di 131 giorni ed un'invalidità temporanea parziale (I.T.P.) per 69 giorni.

L'autovettura, invece, andava distrutta.

Il giorno successivo all'incidente il Comune di San Giorgio la Molara a mezzo di suoi dipendenti provvedeva a sistemare la buca, coprendola con materiale bituminoso, eliminando, così, il pericolo per la circolazione degli utenti.

Con il prefato atto di citazione gli attori chiedevano dichiararsi il Comune di San Giorgio la Molara, unico responsabile del sinistro per responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e la condanna dello stesso al pagamento di € 132.828,91 per le lesioni riportate dall'attore Vicario Fabio, oltre il danno esistenziale, il tutto con rivalutazione ed interessi o di quella somma diversa, maggiore e/o minore da accertarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U..

L'attrice De Palma Rodia chiedeva il risarcimento del danno nella misura di € 1.032,91 per la distruzione dell'autovettura.

Si costituiva il convenuto Comune che eccepiva il difetto di legittimazione passiva asserendo che proprietario di quel tratto di strada era l'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Tuttavia, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia di Assicurazione (Meia Assicurazioni s.p.a.) che copriva il rischio per i danni denunciati.

Si costituiva la Meia Assicurazioni s.p.a. che eccepiva la prescrizione della garanzia assicurativa per la tardività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato Comune.

L'Amministrazione Provinciale, chiamata in causa dagli attori, rimaneva contumace.

Disposta ed espletata c.t.u. sulla persona di Vicario Fabio, assunto l'interrogatorio formale reso sia dal convenuto Comune che dall'attore Vicario Fabio, espletata prova testimoniale, sulle conclusioni delle parti costituite, il Tribunale di Benevento emetteva la sentenza n. 815/07 con la quale rigettava le domande attrici con compensazione di spese. Riteneva assorbita la pronuncia relativa alla domanda di manleva avanzata dal Comune di San Giorgio la Molara.

Avverso detta pronuncia Vicario Fabio e De Palma Rodia, come sopra dom.ti, rapp.ti e difesi propongono appello.

MOTIVI

Nel giudizio di I° grado è stato incontestabilmente ed univocamente accertato che sul tratto di strada -Via S. Ignazio (in custodia del Comune di San Giorgio la Molara), prima della chiesa "Madonna della Libera", c'era, la notte del 13/02/2000, una buca non presegnalata, non visibile e non prevedibile.

Il I° Giudice si è arrestato alla disamina della natura giuridica della strada, nonché del regime o delle modalità del suo uso da parte del pubblico.

Non ha accertato, però, se la situazione di fatto contingente ("buca" presente su quel tratto di strada ovvero la negligente custodia della strada), avesse prodotto o meno il danno, cioè avesse cagionato lo sbandamento dell'autovettura mandandola alla deriva.

Detta omissione da parte del Giudice è ancora più grave se si considera che quel tratto di strada era nella custodia giuridica e materiale dell'ente Comune come del resto risulta dagli elementi acquisiti al processo ed in particolare dalla circostanza -emergente dalla sentenza stessa- che il giorno successivo all'incidente, operai del Comune avevano provveduto alla eliminazione della buca con la sistemazione del tratto di strada.

Se il primo Giudice avesse compiuto siffatto accertamento avrebbe, senza ombra di dubbio, accolto la domanda di risarcimento danni in base all'applicazione della responsabilit  del Comune da cosa in custodia cos  come prospettato in citazione; e non avrebbe, conseguentemente, escluso la responsabilit  del Comune nella determinazione dell'evento in quanto, dagli elementi acquisiti con la prova testimoniale,   risultato che la buca ha svolto un ruolo causale nella determinazione dell'  sbandamento, della deriva e dell'urto contro i due muri in quanto la detta buca era stata lasciata incustodita dal Comune e presentava una situazione di pericolosit  tale da escludere che alla stessa si potesse sovrapporre altra situazione pericolosa, cio  quella situazione soggettiva attribuibile al conducente che nel caso di specie   del tutto inesistente.

In effetti avrebbe accertato che era stato quel tratto di strada sul quale era presente la buca -da solo- a provocare concretamente il danno. Il caso concreto prospettato cos  come verificatosi doveva essere accertato dal primo Giudice in quanto solo l'ente convenuto aveva la possibilit  di controllo della strada che consente di applicare la responsabilit  del custode. Tale indagine andava compiuta in termini oggettivi e non sulla scorta del semplice riferimento alla natura demaniale del bene oggetto di custodia, utilizzando correttamente la teoria della causalit  adeguata nel contesto dell'art. 2051 c.c. e l'esatta valutazione dell'eventuale comportamento colposo del danneggiato Vicario Fabio conducente.

Il primo Giudice invece ha negato che nel caso concreto, la situazione della strada avesse svolto un ruolo causale, e cos  si   arrestato alla considerazione che il conducente fosse piuttosto uscito di strada per la velocit  eccessiva impressa all'autovettura. Inoltre, pur non avendo negato che il Comune successivamente sia intervenuto sul tratto di strada interessato dall'incidente per la sistemazione dello stesso, non ha vagliato se questa "corsa al riparo" fosse stata posta in essere per coprire e/o nascondere lo stato di pericolosit  del tratto di strada che aveva provocato l'evento dannoso.

In ultima sintesi il I  Giudice non ha vagliato se il conducente Vicario, in assenza della buca su quel tratto di strada, sarebbe uscito ugualmente di strada in quanto proprio in quel tratto se non fosse stata presente la buca, non

sarebbe stato necessario apprestare alcuna particolare attenzione capace di evitare lo sbandamento e la deriva dell'autovettura ed il conseguente urto. Soltanto se fosse stata presegnalata la buca il conducente avrebbe dovuto apprestare più attenzione e porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per ridurre la velocità se questa fosse stata elevata, di usare un comportamento ancora più prudenziale se la condotta di guida fosse stata solo prudenziale.

La presenza della buca con la mancata presegnalazione della stessa, inferisce solo ed unicamente alla esclusiva responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di San Giorgio la Molara.

Nel processo sono stati acquisiti elementi certi circa l'esistenza della buca sul tratto di strada prima della chiesa "Madonna della Libera", per cui il primo Giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione solo ed unicamente quelle testimonianze rappresentative dell'esistenza della buca su quel tratto.

Ha escluso l'esistenza della buca disattendendo tutte le risultanze istruttorie (Francesco Coduti, Mirra Giorgio, Mirra Alessandro, Coduto Alessandro, Moffa Giacomo, Moffa Margherita, Vicario Giorgio) i quali uniformemente, univocamente e puntualmente hanno riferito della effettiva esistenza della buca. Non solo. Hanno riferito che proprio all'altezza della buca -non presegnalata e non visibile- e a causa della stessa, l'autovettura ha incominciato a sbandare andando alla deriva.

Erroneamente, invece, ha dato valore alla testimonianza del Maresciallo Lucio Orlandini, il quale, intervenuto alle ore 00:50, cioè dopo circa mezz'ora, ha limitato la sua indagine alla descrizione dell'autovettura in posizione di quiete, senza preoccuparsi di ricostruire la dinamica dell'incidente per risalire alla causa dello stesso. E, pure lui ha arrestato la sua indagine al tratto di strada dopo la chiesa "Madonna della Libera" trascurando proprio quella porzione di strada -prima della Chiesa- sulla quale aveva avuto avvio l'evento "sbandamento", "deriva" ed "urto".

Sul quantum debeatur: ci si riporta a quanto dedotto, prodotto in primo grado ed in particolare alla consulenza d'ufficio e si chiede la condanna in

solido dei convenuti tutti o di chi di ragione al pagamento di tutti i danni così
così come indicati e richiesti in prime cure. Vinte le spese del doppio grado.
Pertanto, Vicario Fabio e De Palma Rodia come sopra dom.ti, rapp.ti e difesi

CITANO

1) **COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA**, in persona del Sindaco
p.t. elett.te dom.to in San Giorgio la Molara alla via S. Ignazio, 67 presso lo
Studio del suo procuratore costituito avv. Angelo Rosito,

2) **AURORA ASSICURAZIONI SPA** (già **Meieaurora Ass.ni Spa**) in
persona del legale rapp.te elett.te dom.ta in Benevento al viale Atlantici, 47
presso lo Studio del suo procuratore costituito avv. Edoardo Strazzullo.

3) **Amministrazione Provinciale di Benevento** in persona del Presidente p.t.
dom.ta presso la sua sede in Benevento;

a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sezione e Consigliere
Istruttore designandi, alla udienza collegiale del 03.03.2008 ore di rito, con
l'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme degli artt. 166 e 167 c.p.c., nel
termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, ovvero di
quella fissata, ai sensi dell'art. 168-bis ultimo comma c.p.c. dal consigliere
istruttore con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., con l'avviso che in
caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentir
accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata accogliendo le domande attrici. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi con attribuzione
all'avv. Lucio Crisci anticipatorio.

Si depositano:

- 1) fascicolo di primo grado;
- 2) copia autentica della sentenza impugnata.

Benevento, li 14.11.2007

Avv. Fabrizio Crisci

Avv. Lucio Crisci

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2007 il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza degli avv.ti Lucio e Fabrizio Crisci, procuratori di De Palma Rodia e Vicario Fabio, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento ho notificato e spedito copia dell'antescritto atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 815/07 a:

1) COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA, in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in San Giorgio la Molara alla via S. Ignazio, 67 presso lo Studio del suo procuratore costituito avv. Angelo Rosito a mani di:

2) AURORA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rapp.te elett.te dom.ta in Benevento al viale Atlantici, 47 presso lo Studio del suo procuratore costituito avv. Edoardo Strazzullo a mani di

X 3) Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica in Benevento alla P.zza Castello -BN- a mani di

a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione atti t.q.

15 NOV. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE